

CIRCOLARE N. 38/2024 DEL 7 GIUGNO 2024

OGGETTO

**ZES UNICA PER IL
MEZZOGIORNO**

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 ; Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 (c.d. "Decreto Sud"), convertito nella Legge 13 novembre 2023, n. 162; Decreto 17.5.2024

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

EA
CREDITI DI IMPOSTA
CREDITO ZES UNICA

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
126

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno, è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) e comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La Zona Economica Speciale è definita dalla legge come una "zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l'esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo".

L'art. 16 del DL 124/2023 ha previsto, per il 2024, un credito d'imposta per gli investimenti nella c.d. "ZES unica Mezzogiorno" e con Decreto 17.5.2024 sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Nella presente circolare si fa il punto della situazione relativamente al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, evidenziando le principali novità recentemente intervenute sulla disciplina.

ZES UNICA

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto la possibilità di istituire delle **Zone Economiche Speciali (ZES)** all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento potessero beneficiare di condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi.

Sono state quindi istituite otto Zone Economiche Speciali: ZES Abruzzo, ZES Calabria, ZES Campania, ZES Ionica interregionale Puglia-Basilicata, ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, ZES Sicilia Orientale, ZES Sicilia Occidentale e ZES Sardegna.

Dal 1° gennaio 2024, il D.L. n. 124/2023 ha istituito la **ZES unica per il Mezzogiorno**, determinando il superamento delle otto Zone Economiche Speciali del Sud, accorpando i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Secondo quanto previsto nella Relazione governativa di accompagnamento al citato Decreto, tale accorpamento si è reso necessario per promuovere più efficacemente lo sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno, attraverso una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo, favorendo, in questo modo, una programmazione integrata e coordinata, pur nel rispetto della specificità dei territori coinvolti.

La ZES unica è definita dall'articolo 9, D.L. n. 124/2023, come:

“una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa”.

La ZES unica mira, quindi, a fornire un approccio integrato e coerente per sostenere gli investimenti e le attività economiche e imprenditoriali nelle Regioni interessate, attraverso speciali **condizioni di favore in termini economici, finanziari e amministrativi**. In particolare, nella ZES unica resta ferma la possibilità di:

- ✎ istituire zone franche doganali che consentano alle imprese di beneficiare della sospensione temporanea dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione (art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 124/2023);
- ✎ beneficiare di semplificazioni amministrative previste dagli articoli 5 e 5-bis, D.L. n. 91/2017 e s.m.i., tra cui lo strumento dell'Autorizzazione Unica;
- ✎ accedere alle agevolazioni fiscali previste in area ZES.

Tra i benefici si annovera anche il **credito d'imposta “ZES unica”**, di cui all'art.16, D.L. n. 124/2023.

Si segnala infine che, rispetto a quanto stabilito nella previgente disciplina, per le imprese che avviano la propria attività nella ZES unica non è più prevista la riduzione del 50% dell'IRES.

SPORTELLO UNICO DIGITALE

Coerentemente con l'obiettivo di semplificazione amministrativa nell'ambito della ZES unica, dal 1° marzo 2024 è attivo lo Sportello Unico Digitale - S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali che erano stati attivati per ciascuna delle otto Zone Economiche Speciali prima dell'accorpamento delle stesse (art. 13, D.L. n. 124/2023).

Lo sportello si configura come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica secondo il procedimento speciale semplificato (ai sensi e per gli effetti

degli articoli 14 e 15, D.L. n. 124/2023) ed è rivolto ai progetti imprenditoriali relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d'impresa che siano localizzati nell'ambito della ZES unica.

L'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 5-bis, D.L. n. 91/2017, raccoglie tutti gli atti di autorizzazione, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi previsti dalla legge in relazione alle opere da eseguire, alle attività da intraprendere ed ai progetti da approvare localizzati nella ZES.

Nelle F.A.Q. pubblicate sul sito del Governo dedicato alla "Struttura di Missione ZES UNICA" si precisa che lo Sportello S.U.D. ZES non è funzionale alla richiesta del credito d'imposta di cui all'art. 16, D.L. n. 124/2023; infatti, lo Sportello è strettamente necessario per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica (F.A.Q. n. 10).

Inoltre, l'accesso al regime di semplificazione procedimentale dell'Autorizzazione Unica non costituisce presupposto necessario per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 16, D.L. n. 124/2023 (F.A.Q. n. 2).

CREDITO D'IMPOSTA PER LA ZES UNICA: AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili.

SOGGETTI ESCLUSI

Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica non si applica ai soggetti che operano nei settori:

- dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- dei trasporti e delle relative infrastrutture (fatti salvi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti);
- della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- della banda larga;
- nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Sono, inoltre, escluse le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014.

AMBITO TERRITORIALE

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni:

- Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE;
- Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

AMBITO TEMPORALE

L'incentivo riguarda gli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 15.11.2024.

Si precisa, tuttavia, che sebbene per il 2024, il predetto termine del 15 novembre, entro cui terminare gli investimenti, è confermato per il 2024, si parla già di una proroga della misura a tutto il 2025.

Al fine di individuare l'esatto momento di effettuazione dell'investimento, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Ai fini dell'agevolazione gli investimenti devono far parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dall'articolo 2, punti da 49 a 51, Regolamento (UE) n. 651/2014.

4

In particolare, le spese agevolabili devono riguardare:

- ❖ l'acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- ❖ l'acquisto di terreni;
- ❖ l'acquisizione, la realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali ai predetti investimenti.

L'articolo 16, comma 2, D.L. n. 124/2023, precisa che il valore dei terreni e degli immobili non può tuttavia superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica (art. 3 co. 4 del Decreto 17.5.2024).



Sono esclusi dall'agevolazione:

- i beni autonomamente destinati alla vendita;
- i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili o degli investimenti immobiliari effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di € 100 milioni.

Si noti che, diversamente da quanto previsto dalla disciplina del credito d'imposta per il Mezzogiorno (c.d. "Bonus Sud") che era riferito alle otto Zone Economiche Speciali, il D.L. n. 124/2023 non pone alcuna differenziazione del limite massimo di spesa agevolabile in base alle dimensioni d'impresa, ma fissa un unico limite di € 100 milioni.

In ogni caso, non sono agevolabili i progetti di importo inferiore a € 200.000,00.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il credito d'imposta è determinato considerando il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (non vanno ricomprese le spese di manutenzione).

Il credito d'imposta è attribuito:

- nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- nel limite massimo di spesa, stabilito in misura pari a 1,8 miliardi per il 2024 (art. 1 co. 249 della L. 213/2023);
- nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 14 del regolamento UE 651/2014.

La misura del credito d'imposta è differenziata per Regioni, dimensioni d'impresa e ammontare degli investimenti, come riportato nella seguente tabella.

Intensità di aiuto per:	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,	60%	50%	40%
Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%
Basilicata, Molise, Sardegna	50%	40%	30%
Abruzzo (zone assistite)	35%	25%	15%

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, l'agevolazione in commento è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato del rispettivo settore.

ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, **dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024. Il modello di comunicazione, le relative istruzioni e le modalità di trasmissione saranno definiti da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari a quello richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni, quindi entro **il 22 luglio 2024**. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (pari a 1,8 miliardi di euro) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta prenotati. In altre parole, laddove l'ammontare delle richieste pervenute dei termini dovesse esprimere un fabbisogno finanziario superiore alla dotazione prevista, si procederebbe a un riparto che, di fatto, equivale a una riduzione delle intensità di aiuto indicate nella tabella su riportata.

Le imprese che hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello indicato nella prenotazione, dovranno poi comunicare all'Agenzia delle Entrate, **dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025**, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato.

Se la percentuale spettante di credito d'imposta è stata riparametrata dall'AdE in fase di prenotazione, l'Agenzia rideterminerà la percentuale di credito spettante con proprio provvedimento da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'invio della comunicazione di realizzazione, quindi entro il **24 marzo 2025**.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Ai sensi del comma 5, art. 16, D.L. n. 124/2023, il credito d'imposta:

- ✎ è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento;
- ✎ deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- ✎ non è soggetto al limite annuale alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

Secondo le precisazioni fornite dalla Fondazione nazionale dei commercialisti nel documento di ricerca "Le Zone Economiche Speciali", pubblicato sul proprio sito internet, la presente agevolazione non gode di detassazione, pertanto il contributo ricevuto sarà rilevante ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

CUMULABILITÀ

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE, e in particolare dall'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Inoltre, il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, ferma restando l'esclusione prevista dall'art. 38 co. 18 del DL 19/2024 con riferimento al bonus investimenti transizione 5.0.

RIDETERMINAZIONE O REVOCA DEL CREDITO

L'articolo 16, comma 4, D.L. n. 124/2023, dispone che il credito d'imposta è rideterminato se i beni oggetto dell'agevolazione:

- a) non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- b) sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione.

Per i beni acquistati in locazione finanziaria, la norma antielusiva si applica anche se non viene esercitato il diritto di riscatto.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di decadenza sopra descritte.

L'art. 16, comma 5, D.L. n. 124/2023, stabilisce che le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite "agevolate", per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento: l'inosservanza di tale obbligo determina la revoca del beneficio.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per accedere alle agevolazioni (fiscali, amministrative ecc.) riconosciute per le imprese che investono nella "ZES UNICA", dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Considerata la brevissima finestra temporale prevista per la richiesta del beneficio, ove vi sia un interesse a presentare domanda è opportuno che venga trasmessa quanto prima allo Studio ADRIANI tutta la documentazione inerente gli investimenti da effettuare (preventivi di spesa) o effettuati (Ordini, Fatture e DDT).

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI